



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

Deliberazione originale del Consiglio comunale

|  |  |
|--|--|
| <b>Nr.6 Reg. Deliberazioni</b><br><b>Data 07.03.2025</b><br><b>N°Prot: 870 / 2025</b><br><b>N°Reg. Pubbl. 420/25</b> | <b>OGGETTO: CONFERMA PERL'ANNO 2025 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DELL'IMU.</b> |
|--|--|

L'anno duemila venticinque, il giorno SETTE del mese di MARZO, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI                                | PRESENTI             | ASSENTI |
|--|----------------------|---------|
| BERNASCONI GIOVANNI                        | SI                   |         |
| DE ALBETTI MARCO                           | SI                   |         |
| ZINETTI VILMA                              | SI                   |         |
| TRIVELLI MATTEO                            |                      | SI      |
| ZINETTI FABIO                              | SI                   |         |
| BARBAZZA DENI                              | SI                   |         |
| ALIPPI NATASCIA                            | SI                   |         |
| BOTTA MARCO SERGIO                         | SI                   |         |
| MAURI MAURO                                |                      | SI      |
| KOENES HERMAN STEVEN                       | SI                   |         |
| PIVANTI EDOARDO                            |                      | SI      |
| Assegnati n. 10 oltre il Sindaco totale 11 | Presenti n. 8 (OTTO) |         |
| In carica n. 10 oltre il Sindaco totale 11 | Assenti: 3 (TRE)     |         |

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il vicesegretario Comunale Dr.ssa Maria Rosaria Genovese.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA LETTURA da parte del Sindaco della proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno con oggetto: "Conferma per l'anno 2025 delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e dell'Imu".

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147 Bis del D. Lgs. Nr.267/2000, i preliminari pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato per quanto attiene la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, che affinché restino inseriti si allegano al presente atto per formare di esso parte integrante e sostanziale; mentre lo schema della proposta viene omesso in quanto conforme al deliberato.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo ordinamento delle autonomie locali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi locali e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali.

VISTO l'art.151, 1° comma, Tuel nr.267 del 18-08-2000 che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 Dicembre 2024, concernente il differimento al 28 Febbraio 2025 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – nr.2 del 03.01.2025.

PRESO ATTO che:

- L'articolo 53, comma 16, Legge 23-12-2000, nr.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, Legge 28-12-2001, nr.448, prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28-09-1998, nr.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- L'articolo 1, comma 169, Legge nr.296/2006 dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

PRESO ATTO che è stato prorogato all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

Visto che il decreto del Mef stabilisce quali casi permettono ai Comuni di modificare le aliquote dell'Imu; si tratta, in particolare, di:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali a uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Ricordato infine che la potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997 consente al Comune la possibilità di introdurre ulteriori variazioni per ciascuna delle categorie sopra indicate, tenendo presenti le condizioni contenute nell'allegato A, che è parte integrante del decreto.

RITENUTO di confermare le aliquote vigenti senza alcuna differenziazione o diversificazione.  
RITENUTO di conformarsi alle disposizioni normative vigenti come sopra ricordate.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 3 della Legge 07-08-1990, nr.241

Con il seguente risultato

- CONSIGLIERI PRESENTI: 8 (otto)
- CONSIGLIERI VOTANTI: 8 (otto)

VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti e con proclamazione del Sindaco-Presidente

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- A) Di confermare per l'anno 2025 l'Aliquota dell'Addizionale comunale all'irpef nella seguente misura: 0,5% (zero virgola cinque per cento) e limite di esenzione se il reddito complessivo ai fini Irpef è inferiore o uguale ad euro 15.000,00. Qualora il reddito complessivo superi la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile (articoli 5 e 6 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C. nr.4 del 4 Aprile 2012 per come modificato con delibera di C.C. nr.6 IN DATA 05-02-2013);***

PRESO ATTO inoltre che, sulla base di quanto disposto dal comma 169, in caso di mancata approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente, entro il termine sopra evidenziato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ad eccezione di quelle per le quali le specifiche normative in materia prevedono disposizioni diverse;

VISTO il disposto dell'art. 172, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede, fra gli allegati al bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. nr.2 del 16-02-2018 con la quale era stata revocata la deliberazione nr.2 del 05-02-2016 che stabiliva l'eliminazione del limite di esenzione, fissato in euro 15.000,00, dell'addizionale comunale all'Irpef, istituita e regolamentata giusta deliberazione consiliare nr. 4 del 04-04-2012 per come modificata con deliberazione nr.6 del 05-02-2013.
- La Deliberazione nr. 13 del 26.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della nuova Imu.

VISTA la legge n. 160 del 2019, che, all'art. 1, comma 756, stabilisce che:

- ✓ i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Viceministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- ✓ i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.
- ✓ Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- ✓ In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto.
- ✓ che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

B) Di confermare per l'anno 2025 le aliquote IMU come da prospetto seguente:

| Tipologia imponibile   | Aliquota |
|--|----------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale   | esenti   |
| Abitazioni principali e relative pertinenze (Cat. A1-A8-A9)  | 0,4%     |
| Altri fabbricati e terreni edificabili   | 10,00    |
| Edifici industriali (per quota destinata allo Stato)   | 0,76%    |
| Edifici industriali (per quota destinata al Comune)  | 0,24%    |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati                                      | 0,1%     |
| FABBRICATI RURALI fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30-12-1993, NR.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, nr.133. | 0,1%     |

C) Di dare atto che per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero l'imposta è applicata nella misura del 50% (n.b. *per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio italiano e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia*).

D) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025.

E) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti normativi in premessa richiamati.

Indi

Con successiva, separata ed unanime votazione favorevole degli otto consiglieri presenti e votanti, conferire al presente atto valore di immediata eseguibilità

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
(Rag. Giovanni Bernasconi)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 17 MAR. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 17 MAR. 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09/03/2025 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 09/03/2025



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail [info@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:info@comune.clainoconosteno.co.it) – Sito internet [www.comune.clainoconosteno.co.it](http://www.comune.clainoconosteno.co.it) –

PEC [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SESSIONE STRAORDINARIA- DEL  
28.02.2025/07.03.2025- PROT. 661/775**

**OGGETTO: Conferma per l'anno 2025 delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e dell'I.M.U**

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 04/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

– Dott.ssa Genovese Maria Rosaria –

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 04/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

– Dott.ssa Genovese Maria Rosaria –

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 04/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

